

Deliberazione 2 novembre 2009 - VIS 112/09

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Blumet S.p.A. (ora Enia Energia S.p.A.) con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 300/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 novembre 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007 n. 300/07.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa dall'Autorità con deliberazione n. 227/07, aveva evidenziato che Blumet aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (San Giovanni Lupatoto – ID 4604) un coefficiente M (coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica) per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità.
2. Inoltre non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Blumet vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente

perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

3. Pertanto con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Blumet S.p.A., nella cui posizione è succeduta (in seguito a scissione) la società Enia Energia S.p.A., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 300/07, inoltre, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto a Blumet di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 16 febbraio 2008;
 - memoria difensiva di Enia Energia in data 21 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1534);
 - nota di Enia Energia in data 24 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 2012) recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
 - nota di Enia Energia in data 6 maggio 2008 (prot. Autorità n. 12982);
 - nota della società AGSM Rete Gas S.p.A. in data 10 novembre 2008 (prot. Autorità n. 34225);
5. Con nota in data 2 luglio 2009 (prot. Autorità n. 37509) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Enia Energia le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

6. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);

- (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
8. Nel caso in cui i gruppi di misura siano provvisti di correttori omologati, l'art.17, comma 2, della deliberazione prevede che il coefficiente M applicato sia pari ad 1.
 9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
 9. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato art.17 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
 - ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
 - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
 10. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi dell'art.1, comma 3, del medesimo provvedimento).
 11. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nell'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00.
 12. Con la memoria del 21 giugno 2008, Enia Energia precisa che la dichiarazione circa il valore del coefficiente M applicato, resa da Blumet nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con la deliberazione n. 227/07, era viziata da un errore materiale commesso nella compilazione del questionario reso disponibile dall'Autorità, relativamente al codice identificativo della località.
 13. In particolare, la società avrebbe indicato il codice ID 4603, corrispondente ad una località (San Giovanni Lupatoto) in cui Enia Energia non fornirebbe alcun cliente, in luogo del codice ID 4604 corrispondente ad altra località (Quinto di Valpatena) in cui:
 - la società avrebbe servito un solo cliente finale, e
 - il valore del coefficiente M fissato dall'Autorità è pari a quello indicato dalla società nel questionario (1,03).
 14. Inoltre, con la citata memoria, Enia Energia ha affermato che il predetto cliente finale, caratterizzato da consumi superiori a 200.000 Smc annui, disponeva di un misuratore provvisto di correttore omologato di volumi.

15. Con nota in data 10 novembre 2008, in risposta a specifica richiesta del responsabile del procedimento, la società AGSM Reti Gas S.p.A., che esercita il servizio di distribuzione nelle località di San Giovanni Lupatoto e di Valpatena, ha confermato le predette circostanze.
16. Il fatto che il cliente finale servito disponesse di un impianto di misura dotato di un correttore omologato rende superflua l'applicazione di coefficienti. In tale caso, infatti, per garantire un effetto equivalente, l'art.17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 impone l'applicazione di un coefficiente M pari ad 1.
17. Coerentemente, dall'esame di copia dei documenti di fatturazione emessi da Enia Energia nei confronti del predetto cliente finale nel periodo 2005-2006 (acquisiti con la nota del 6 maggio 2008, in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento), emerge che la società non ha applicato al suddetto cliente alcun coefficiente, né di correzione tariffaria (coefficiente M), né di correzione dei volumi (coefficiente K).
18. Quanto sopra dimostra che la condotta di Enia Energia, non è idonea:
 - né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
 - né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
2. non si ravvisano i presupposti per l'adozione del provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 3 della parte in fatto;
3. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Enia Energia S.p.A., Via Nubi di Magellano, 30 – 42100 Reggio Emilia, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis